



COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di SIRACUSA)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.100 DEL 8-11-2023 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI-REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno duemilaventitrè il giorno otto del mese di NOVEMBRE alle ore 18.40 nella Sala delle Adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.-

Presiede l'adunanza il Sig. Vincenzo Parlato nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
1) DOTT. VINCENZO PARLATO	SINDACO	X	
2) DOTT. VINCENZO BASTANTE	VICE SINDACO	X	
3) SIG. IVAN DI PIETRO	ASSESSORE	X	
4) SIG. ORAZIO MAGNANO	ASSESSORE	—	X
5) DOTT. GIUSEPPE MESSINA	ASSESSORE	>	
6) SIG.RA CARMELA TUCCITTO	ASSESSORE	—	X
TOTALE		4	2

Con la partecipazione del segretario Comunale dr. Bartolotta Antonino Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____

NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO.

DATA 18-10-2023

F.to IL RESPONSABILE

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile ~~o la copertura finanziaria~~ DEL SETTORE CONTABILE

Dott. Vito Dipietro

ai sensi dell'Art.55 L.R.n.44/91:

FAVOREVOLE

CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____

NON NECESSARIO IN QUANTO DALL'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA.

DATA 18-10-2023

F.to IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
Dott. Vito Dipietro

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI. REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA

PREMESSO che:

- **l'art. 39, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449**, testualmente recita:
"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";
- **i commi 1 e 5 dell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000** recante "Fonti", i quali recitano:
 - *comma 1: "Gli enti locali disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.";*
 - *comma 5: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari.";*
- **l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000** recante "Assunzioni" che così dispone:
 - 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 - 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 - 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 - 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.";*
- **l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448**, il quale attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione di spesa;
- **l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.** il quale prevede che:
"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al Patto di Stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- **l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010**, stabilisce che gli enti locali sono chiamati ad adeguarsi ai principi generali contenuti nella disposizione che limita la possibilità di ricorrere alle diverse forme di lavoro flessibile nel limite, per gli enti in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e

seguenti della L. n. 296/2006, della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ovvero, nel caso non fossero intervenute assunzioni a tale titolo nell'anno 2009, con riferimento alla media della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

- la Legge n. 114/2014, di conversione del decreto legge n. 90/2014 recante *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, che introduce il comma 557-*quater* della legge n. 296/2006, secondo cui *"...ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."* (spesa media 2011-2013 per gli enti che nell'anno 2015 erano assoggettati al patto di stabilità);

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, così come modificato dall'art. 14-*bis*, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, stabilisce, con decorrenza dall'anno 2018, una facoltà assunzionale pari al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente, elevando la possibilità di cumulo dei resti assunzionali ad un arco temporale di cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

- l'art. 3, comma 5-*sexies*, del citato D.L. n. 90 del 2014 secondo cui *"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

- l'art. 3, comma 10-*bis*, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Richiamati:

- gli artt. 6 e 35 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, come modificati dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n.75, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività della performance, curando l'ottimale distribuzione delle risorse umane e indicando le rispettive risorse finanziarie quantificate sulla base della spesa del personale in servizio e di quelle connesse alla facoltà assunzionale prevista dalla legislazione vigente;
- la legge finanziaria 27/12/2006, n. 296, che al comma 557 e successive modifiche e integrazioni, impone agli Enti Locali soggetti al patto di stabilità la riduzione costante e progressiva, di anno in anno, della spesa del personale al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, ponendo come limite massimo il valore medio del triennio 2011/2012/2013 (art. 557-*quater* introdotto dall'art. 3 della legge 114/2014);
- il D.Lgs. n. 75/2017 recante *"Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, le cui nuove formulazioni dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 6, testualmente recitano:

Art. 6, commi 1, 2, 3 e 6:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle*

assunzioni consentite a legislazione vigente. (divieto di incremento del numero di uffici di livello dirigenziale se non con disposizione legislativa di rango primario).

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

VISTE:

- o le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” del 27/07/2018 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173) emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare:
 - a) “Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001);
 - b) “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (art. 6, comma 3);
 - c) “Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge” (precisazione del decreto 8 maggio 2018);
- o la deliberazione 13 luglio 2018 n. 111 della Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, con la quale ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. 75/2017, dove si afferma che “la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”, considerando quale valore di riferimento la spesa media del triennio 2011-2013 per gli enti assoggettati al patto di stabilità, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sez. Autonomie deliberazione 27/2015);

CONSIDERATO che l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, coma da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di “dotazione organica” che, come indicato nelle citate “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile;

VISTA la Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti n. 134/2020/PAR con la quale, alla luce dell’introduzione dell’articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ed in discontinuità con le deliberazioni precedenti all’anzidetta novella normativa, la Sezione si è pronunciata come segue:

«La spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla

legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando che all'interno della "spesa complessiva per tutto il personale dipendente" il comune dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

EVIDENZIATO che il tetto limite introdotto dal comma 557-*quater* della legge n. 296/2006 per il Comune di Sortino, inclusa la spesa per la categoria protetta, è pari ad Euro 2.895.047,42, come asseverato dall'Organo di Revisione;

RILEVATO che, dalla lettura dei paragrafi 2.1 e 2.2 delle citate "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA", la spesa potenziale massima per gli enti locali coincide con il tetto di spesa di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006, come sopra quantificato per l'Ente in Euro 2.895.047,42, e che per il monitoraggio del rispetto di tale limite, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio ed il contenimento delle spese in termini di finanza pubblica, occorre effettuare una costante e puntuale verifica della spesa per il personale in servizio, aumentata della spesa per lavoro flessibile e delle facoltà assunzionali;

RICHIAMATO l'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, "Semplificazione e flessibilità nel turn over", il quale prevede che:

*"comma 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-*quinquies* del presente articolo. (comma così modificato dall'art. 4, comma 3, legge n. 125 del 2015)*

comma 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

RICHIAMATE:

- la D.G.M. n. 100 del 30/07/2021 con la quale sono stati approvati il PTFP 2021-2023, il Piano delle Assunzioni 2021 e la rimodulazione della dotazione organica dell'Ente, dalla quale si evince che la capacità assunzionale dell'Ente, considerando le cessazioni avvenute nel quinquennio 2016-2021, ammontava complessivamente ad € 1.174.997,60;
- la D.G.M. n. 86 del 20/07/2022 con la quale sono stati approvati il PTFP 2022-2024, il Piano delle Assunzioni 2022 e la rimodulazione della dotazione organica dell'Ente;

DATO ATTO che negli anni 2021 e 2022 una parte dell'anzidetta somma derivante dalle cessazioni è stata destinata per l'ammontare complessivo di € 520.270,01 all'attuazione di detti Piani Triennali e dei relativi Piani Assunzionali;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, che testualmente recita:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si

collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

CONSIDERATO che in data 17 Marzo 2020 è stato emanato il decreto attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.” (GU Serie Generale n. 108 del 27/04/2020), finalizzato ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, e ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia (art. 1, comma 1, del decreto attuativo);

VISTA la Circolare del 08/06/2020 Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

DATO ATTO che il citato decreto attuativo del 17 Marzo 2020 definisce in particolare:

- a) le fasce demografiche (art. 3);
- b) i “valori soglia di massima spesa del personale” per ciascuna fascia demografica (art. 4, comma 1, Tab. 1);
- a) i “valori soglia di massima spesa del personale di rientro della maggiore spesa del personale” per ciascuna fascia demografica (art. 6, comma 1, Tab. 3), oltre i quali i Comuni devono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento;

EVIDENZIATO che ai fini dell'attuazione dell'art. 33, c. 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, ai sensi del citato decreto attuativo del 17 Marzo 2020, il Comune di Sortino rientra nella fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti (art. 3), per cui il “valore soglia di massima spesa del personale” è pari al 26,90% (art. 4, comma 1, Tab. 1), mentre il “valore soglia di massima spesa del personale di rientro della maggiore spesa del personale” è pari al 30,90% (art. 6, comma 1, Tab. 3), valore calcolato ai sensi dell'art. 1, c. 1, del decreto attuativo del 17/03/2020 e della Circolare interministeriale del 08/06/2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 53-septies del D.L. n. 104/2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” il quale prevede che le spese di personale riferite a nuove assunzioni effettuate in data successiva alla conversione dello stesso D.L. n. 104/2020 (Legge 13 ottobre 2020 n. 126 , pubblicata in GU Serie Generale n. 253 del 13-10-2020 – S.O. n. 37) – pertanto dal 14/10/2020 – finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, a decorrere dal 2021 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, fino a permanenza del finanziamento;
- l'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 34/2022, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” che testualmente recita:
“A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-

bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti per poter procedere alla programmazione di nuove assunzioni di personale secondo quanto previsto dal DM 17 marzo 2020;

Dato atto che in data 09/10/2023 a mezzo pec era stata trasmessa al Collegio dei Revisori la proposta di deliberazione relativa al PTFP 2023-2025 tenendo conto dei dati relativi al Rendiconto di gestione 2021 (ultimo approvato a quella data);

Evidenziato che in data 11 Ottobre è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 il Rendiconto di gestione dell'e.f. 2022, motivo per cui il Collegio dei Revisori, con Verbale n. 31 in pari data ha richiesto la modifica dell'anzidetta proposta;

Tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno sottoscritto in data 21/10/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30/11/2020 in merito al calcolo delle spese relative al Segretario Comunale in convenzione, ed in particolare: "Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa";

Rilevato che tenendo conto dei dati aggiornati in seguito all'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'anno 2022 (ultimo approvato), il Comune di Sortino ha un rapporto tra la spesa del personale (impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP ex art. 2 DPCM 17/03/2020) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2020-2021-2022), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (2022), **pari al 25,77%** così determinato:

CALCOLO ENTRATE CORRENTI CONSUNTIVO ULTIMO TRIENNIO			
Annualità	2020	2021	2022
Titolo I - entrate tributarie	3.763.637,95 €	3.882.960,83 €	3.924.936,56 €
Titolo II - trasferimenti correnti	3.177.884,46 €	2.860.982,26 €	3.266.348,30 €
Titolo III - entrate extratributarie	1.183.114,54 €	1.263.490,81 €	1.401.775,06 €
(-) Rimborsi spese per convenzione di Segreteria (SOLO ENTI CAPO CONVENZIONE)	- €	- €	- €
Totale Entrate correnti (somma precedenti)	8.124.636,95 €	8.007.433,90 €	8.593.059,92 €
CALCOLO PARAMETRO DI RIFERIMENTO			
Media entrate correnti ultimi tre anni (A)			8.241.710,26 €
Fondo debiti di dubbia esigibilità di parte corrente da bilancio di previsione ultima annualità del triennio (2022) (B)			459.404,00 €
Media entrate correnti al netto del FCDE (C = A-B)			7.782.306,26 €
SPESA PERSONALE (macroaggregato 1.01) da consuntivo 2022, AL NETTO DELL'IRAP (comprensivo del Segretario Comunale già previsto nel macroaggregato 1.01 e dei buoni pasto) (D)			2.005.556,29 €
RAPPORTO (D/C)			25,77%

Rilevato che:

- il rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti al netto del FCDE è del 25,77%, ovvero è inferiore al "valore soglia di massima spesa del personale di rientro della maggiore spesa del personale" del 30,90% (art. 6, comma 1, Tab. 3) e, soprattutto, rientra nel "valori soglia di massima spesa del personale" previsto dall'art. 4, comma 1, Tab. 1, che per il Comune di Sortino è pari al 26,90%; pertanto, rientrando nella suddetta fattispecie, ai sensi dell'art. 4, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (che prevede la facoltà di incrementare annualmente la spesa del personale registrata

nell'anno 2018 del 25% nell'anno 2023 e del 26% nell'anno 2024), può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2022), per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Dato atto che la spesa del personale registrata nell'anno 2018, calcolata ai sensi del dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (al lordo dei contributi ed al netto dell'IRAP), ammontava ad € 2.140.580,00, come asseverato dall'Organo di Revisione in occasione della redazione della Relazione alla proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto di gestione 2018 approvato con D.C.C. n. 35 del 24/07/2019;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 131/2020/PAR della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana che, relativamente all'attuazione dell'art. 33, c. 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, ai sensi del citato decreto attuativo del 17 Marzo 2020, espone quanto segue:

"...in base al tenore letterale delle nuove disposizioni, la circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall'art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all'ente in questione, l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma gli impone di attuare un "percorso di graduale riduzione annuale" in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti. In questo senso, l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto attuativo contempla la riduzione del turn over solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro (con ciò confermando, implicitamente, la permanenza, anche in capo a tali enti, della facoltà di procedere a nuove assunzioni). Ciò appare ribadito anche dalla Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 emanata di concerto dai ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, secondo la quale i comuni non virtuosi "possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente "anche" applicando un turn over inferiore al 100 per cento". Solo per l'ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell'anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio fino al raggiungimento del valore soglia (cfr. art. 6, comma 2, del decreto attuativo). ...

In conclusione, gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. "non virtuosi") non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l'entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere."

Evidenziato che per quanto concerne i pensionamenti:

- nell'anno 2022 vi sono stati n. 4 pensionamenti, di cui: 1 Cat. C, 1 Cat. B e 2 Cat. A per un risparmio di € 105.008,17 al netto dell'IRAP ai sensi dell'art. 2 del DPCM 17/03/2020;
- nel corrente anno 2023 vi sono già stati e sono previsti fino al 31 Dicembre in totale n. 5 pensionamenti, di cui: 2 Cat. C, 1 Cat. B e 2 Cat. A per un risparmio di € 134.367,03 al netto dell'IRAP ai sensi dell'art. 2 del DPCM 17/03/2020;
- nell'anno 2024 e nell'anno 2025 sono previsti n. 4 pensionamenti, di cui: 1 Cat. C e 3 Cat. A per un risparmio di € 103.649,33 al netto dell'IRAP ai sensi dell'art. 2 del DPCM 17/03/2020;

Dato Atto che il Comune di Sortino:

- ai sensi dall'art. 5 del Decreto Attuativo potrebbe incrementare la spesa del personale registrata nell'anno 2018 nel limite massimo del 25% nell'anno 2023 (+ € 535.145,00) e del 26% nell'anno 2024 (+ € 556.550,80), rispettando comunque il tetto limite introdotto dal comma 557-*quater* della legge n. 296/2006 che è pari ad Euro 2.895.047,42, come di seguito calcolato:

Spesa del personale registrata nell'anno 2018, calcolata ai sensi del dell'art. 33, c. 2, del D.L. n. 34/2019	2023	2024
2.140.580,00 €	2.675.725,00 €	2.697.130,80 €

- inoltre, in considerazione degli anzidetti pensionamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2022), per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione,

sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Evidenziato che a legislazione vigente, tenuto conto della invarianza della media delle entrate correnti e del dato relativo al FCDE, tenuto conto altresì dei suddetti pensionamenti e delle nuove assunzioni previste con somme a carico del bilancio comunale, il Comune di Sortino è nelle condizioni di assicurare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e di garantire il rispetto del "valore soglia di massima spesa del personale" previsto dall'art. 4, comma 1, Tab. 1, pari al 26,90%, in quanto il rapporto calcolato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020, sarebbe pari al 22,54%, come di seguito specificato:

Media entrate correnti ultimi tre anni 2020-2022 (A)	8.241.710,26 €
Fondo debiti di dubbia esigibilità di parte corrente da bilancio di previsione ultima annualità del triennio (2022) (B)	459.404,00 €
Media entrate correnti al netto del FCDE (C = A-B)	7.782.306,26 €
SPESA PERSONALE (macroaggregato 1.01) da consuntivo 2022, AL NETTO DELL'IRAP (comprensivo del Segretario Comunale già previsto nel macroaggregato 1.01 e dei buoni pasto) (D)	2.005.556,29 €
RISPARMIO DI SPESA PERSONALE IN PENSIONE DAL 2022 AL 2025 (E)	343.024,53 €
TOTALE SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A T.I. (F), di cui:	91.675, 54 €
<i>Istr. Direttivo Contabile/Amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Cat. D)</i>	31.378,37 €
<i>Assistente Sociale – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Cat. D)</i>	31.378,37 €
<i>Istruttore Amm.vo Vigile Urbano (ex Cat. C)</i>	28.918,80 €
RAPPORTO ((D-E+F)/C)	22,54%

Evidenziato, altresì, che l'Ente, in ottemperanza alla normativa vigente ed in seguito ai numerosi pensionamenti, ha avuto un'elevata riduzione del costo del personale in servizio, come dimostrato dal fatto che:

- il rapporto tra la spesa del personale nei precedenti anni era pari stabilmente al 35,47% (*giuste Deliberazioni Giuntali n. 100 del 30/07/2021 e n. 86 del 20/07/2022*);
- il rapporto tra la spesa del personale registrata nel rendiconto 2021 e la media delle entrate correnti relative al periodo 2019-2021, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (Co. 2021), è pari al 33,73%
- il rapporto tra la spesa del personale registrata nel rendiconto 2022 e la media delle entrate correnti relative al periodo 2020-2022, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (Co. 2022), è pari al 25,77%;

Ritenuto necessario, a seguito delle mutate esigenze dell'Ente procedere all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 individuando, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che possono essere così di seguito dettagliate:

A) Contenimento della spesa di personale:

- l'art. 1 comma 557-*quater* della L. 296/2006, (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-*ter*, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- la deliberazione della sezione autonomie Corte Conti n. 25/2014 che ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico.

B) facoltà assunzionale a tempo indeterminato:

- il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato dei comuni";

Valutate le esigenze emerse relative al fabbisogno di personale necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, con particolare riferimento alla programmazione relativa all'anno 2023/2025, anche alla luce della necessità di sopperire ai vuoti di organico sopravvenuti all'ingente numero di dipendenti collocati in quiescenza;

Preso atto della situazione dell'ente e ritenuto di dover procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente;

Evidenziato in particolare che:

- a seguito del collocamento in pensione del Responsabile del Settore Contabile, la responsabilità di P.O. in argomento è stata temporaneamente conferita a dipendenti di altri Enti e ad un dipendente dell'Ente appartenente all'Area degli Istruttori, motivo per cui ha la necessità di procedere con l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Contabile/Amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Cat. D);
- l'Ente, al fine di ottemperare alla normativa vigente in materia rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e di raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale, ha la necessità di procedere con l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato della figura dell'Assistente Sociale – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Cat. D);
- in seguito ai numerosi pensionamenti, ha la necessità di procedere con l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di almeno un dipendente di Istruttore Amministrativo Vigile Urbano (ex Cat. C);

Ritenuto, pertanto, di programmare le seguenti assunzioni nel triennio 2023/2025:

• ANNO 2023

Cat.	Profilo Professionale	Posti da ricoprire	Tipo Contratto	Modalità Assunzione
D	Istruttore Direttivo Contabile – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	A tempo pieno ed indeterminato	Bando di concorso ad evidenza pubblica
D	Assistente Sociale	1	A tempo pieno ed indeterminato	Stabilizzazione ex art. 20, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 75/2017 (al fine del riconoscimento del contributo di cui all'art. 1, c. 797 e ss, della L. n 178/2020)
C	Istruttore Amm.vo Vigile Urbano	1	A tempo pieno ed indeterminato	Bando di concorso ad evidenza pubblica
TOTALE		3		

• ANNO 2024

Cat.	Profilo Professionale	Posti da ricoprire	Tipo Contratto	Modalità Assunzione
D	Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	A tempo pieno e determinato	Proroga incarico ex art. 110 TUEL
D	Psicologo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	A tempo pieno e determinato	Proroga incarico ex art. 110 TUEL
D	Istruttore Direttivo P.M – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	A tempo pieno e determinato	Proroga incarico ex art. 110 TUEL
TOTALE		3		

• ANNO 2025 – NESSUNA ASSUNZIONE

Dato atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2011, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, l'Ente non presenta condizioni di eccedenza di personale e non deve avviare le procedure per il collocamento in disponibilità, ovvero per la dichiarazione di esubero di personale per l'anno 2023 (giusta Delibera di G.M. n 62 del 28.06.2023, unitamente con la nota prot. n. 8718 del 28/06/2023, ovvero il Verbale della Conferenza dei Servizi dal quale si evince che non vi sono condizioni di eccedenza, bensì vi è la necessità di provvedere a diverse assunzioni in tutti i Settori in conseguenza dei numerosi pensionamenti verificatisi, Allegato 1 alla presente per formarne parte integrante e sostanziale);

Precisato che ogni eventuale assunzione è subordinata alla verifica del rispetto e della permanenza di tutti i vincoli e di tutti presupposti di legge esistenti al momento dell'assunzione medesima;

Considerata la possibilità e la necessità di modificare il presente piano triennale del fabbisogno del personale qualora si dovessero verificare variazioni di normative ed emanazioni di circolari in merito;

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito alla deliberazione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale certifica che la presente programmazione del fabbisogno di personale è compatibile con le disponibilità di bilancio dell'Ente e troverà copertura finanziaria nel redigendo bilancio di previsione 2023-2025;

Richiesto il preventivo parere dell'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010;
- ✓ il D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013;
- ✓ il D.Lgs. n. 75/2017 e le circolari del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- ✓ il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, ed il decreto attuativo del 17 Marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- ✓ la Circolare del 13/05/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- ✓ la Circolare del 08/06/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il Rendiconto di gestione 2022 approvato con D.C.C. n. 49 del 11/10/2023;

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

- Di dare atto che il rapporto tra la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2022) e la media delle entrate correnti del triennio 2020-2022 al netto del FCDE di parte corrente da bilancio di previsione ultima annualità del triennio (2022) è pari al 25,77%, quindi risulta essere inferiore al "valore soglia di massima spesa del personale di rientro della maggiore spesa del personale" del 30,90% (art. 6, comma 1, Tab. 3) e, soprattutto, rientra nel "valori soglia di massima spesa del personale" previsto dall'art. 4, comma 1, Tab. 1, che è pari al 26,90%;
- Di dare atto, pertanto, che rientrando nella suddetta fattispecie, ai sensi dell'art. 4, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (che prevede la facoltà di incrementare la spesa del personale registrata nell'anno 2018 del 25% nell'anno 2023 e del 26% nell'anno 2024), può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2022), per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;
- Di dare atto, ancora, che il Comune di Sortino:
 - ai sensi dall'art. 5 del Decreto Attuativo potrebbe incrementare la spesa del personale registrata nell'anno 2018 nel limite massimo del 25% nell'anno 2023 (+ € 535.145,00) e del 26% nell'anno 2024 (+ € 556.550,80), rispettando comunque il tetto limite introdotto dal comma 557-*quater* della legge n. 296/2006 che è pari ad Euro 2.895.047,42:

- inoltre, in considerazione dei pensionamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2022), per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";
- **Di dare Atto**, pertanto, che a legislazione vigente, tenuto conto della invarianza della media delle entrate correnti e del dato relativo al FCDE, tenuto conto altresì dei suddetti pensionamenti e delle nuove assunzioni previste con somme a carico del bilancio comunale, il Comune di Sortino è nelle condizioni di assicurare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e di garantire il rispetto del **"valore soglia di massima spesa del personale" previsto dall'art. 4, comma 1, Tab. 1, pari al 26,90%**, in quanto il rapporto calcolato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020, **sarebbe pari al 22,54%**;
- **Di dare atto** che l'Ente, in ottemperanza alla normativa vigente ed in seguito ai numerosi pensionamenti, ha avuto un'elevata riduzione del costo del personale in servizio, in quanto:
 - il rapporto tra la spesa del personale nei precedenti anni era pari stabilmente al 35,47% (*giuste Deliberazioni Giuntali n. 100 del 30/07/2021 e n. 86 del 20/07/2022*);
 - il rapporto tra la spesa del personale registrata nel rendiconto 2021 e la media delle entrate correnti relative al periodo 2019-2021, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (Co. 2021), è pari al 33,73%
 - il rapporto tra la spesa del personale registrata nel rendiconto 2022 e la media delle entrate correnti relative al periodo 2020-2022, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (Co. 2022), è pari al 25,77%;
- **Di approvare** la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente per il triennio 2023-2025 effettuata secondo le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA"* del 27/07/2018 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173) emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come da prospetto **Allegato 2 alla presente per formarne parte integrante e sostanziale** denominato **"RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA"**, dal quale si evince che il limite finanziario del potenziale massimo della dotazione organica calcolato al 31/12/2023, inclusi i posti vacanti, è pari ad € 2.241.262,96 (*calcolata con il Tabellare del CCNL 2019/2021 ed ai sensi art. 2 DPCM 17/03/2020 al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'I.R.A.P. a carico dell'Ente*), **ben al di sotto** del tetto di spesa di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 pari ad Euro 2.895.047,42;
- **Di approvare** il seguente Piano delle Assunzioni 2023/2025:

ANNO 2023

Cat.	Profilo Professionale	Posti da ricoprire	Tipo Contratto	Modalità Assunzione
D	Istruttore Direttivo Contabile – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	A tempo pieno ed indeterminato	Bando di concorso ad evidenza pubblica
D	Assistente Sociale	1	A tempo pieno ed indeterminato	Stabilizzazione ex art. 20, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 75/2017 (al fine del riconoscimento del contributo di cui all'art. 1, c. 797 e ss, della L. n 178/2020)
C	Istruttore Amm.vo Vigile Urbano	1	A tempo pieno ed indeterminato	Bando di concorso ad evidenza pubblica
	TOTALE	3		

ANNO 2024

Cat.	Profilo Professionale	Posti da ricoprire	Tipo Contratto	Modalità Assunzione
D	Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	A tempo pieno e determinato	Proroga incarico ex art. 110 TUEL

D	Psicologo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	A tempo pieno e determinato	Proroga incarico ex art. 110 TUEL
D	Istruttore Direttivo P.M – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	A tempo pieno e determinato	Proroga incarico ex art. 110 TUEL
	TOTALE	3		

ANNO 2025 – NESSUNA ASSUNZIONE

- **Di dare atto**, inoltre, che le assunzioni programmate tengono conto e rispettano i criteri ed i limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente richiamata in narrativa e che la spesa complessiva del personale prevista per l'anno 2023 è contenuta entro il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-*quater*, della L. n. 296/2006;
- **Di dare atto** che sia allo stato attuale sia a seguito delle nuove assunzioni previste l'ente rispetta il vincolo delle assunzioni delle categorie protette entro la c.d. "quota d'obbligo";
- **Di riservarsi**, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, la possibilità di procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato, ovvero di avvalersi di forme di lavoro flessibile, per motivate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, dando atto che le stesse verranno effettuate solo in funzione del verificarsi di situazioni aventi carattere di eccezionalità o di specificità riferentisi a servizi essenziali non interrompibili o non gestibili senza il rispetto di predefiniti standard qualitativi e funzionali;
- **Di riservarsi** la possibilità di modificare ed adeguare, in qualsiasi momento, la dotazione organica, il Piano del fabbisogno del personale 2023-2025 ed il Piano delle assunzioni, qualora si dovessero verificare esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;
- **Di demandare** ai Responsabili delle Posizioni Organizzative dell'Ente, ciascuno per quanto di propria competenza, l'attivazione delle procedure finalizzate all'attuazione del Piano annuale delle assunzioni 2023;
- **Di dare atto** che il presente documento di programmazione dovrà essere allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativi al triennio 2023-2025, per formarne parte integrante e sostanziale;
- **Di prendere atto** del parere rilasciato dall'Organo di Revisione Contabile, il quale si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
 - all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
 - alle OO.SS. e alle RR.SS.UU. ai sensi dell'art. 4, c. 2, del C.C.N.L. 2019/2021;
- **Di pubblicare** il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio;
- **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. n. 44/1991 e ss.mm.ii. e dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Il Responsabile del Settore Contabile
Dott. Vito Dipietro

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni riguardo al provvedimento proposto;

VISTO l'O.R.E.L. vigente nella legislazione Siciliana e il suo regolamento di attuazione;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente l'allegata proposta relativa all'argomento in oggetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Vincenzo Parlato

L'ASSESSORE A.

F.to Dott. Vincenzo Bastante

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonino Bartolotta

DICHIARARE con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva , ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Vincenzo Parlato

L'ASSESSORE A.

F.to Dott. Vincenzo Bastante

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonino Bartolotta



COMUNE DI SORTINO
(LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA)

ALLEGATO 1

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 DEL 28-6-2023 OGGETTO: Ricognizione delle eccedenze di personale - Anno 2023

L'anno duemilaventitrè il giorno 28-06-2023 del mese di GIUGNO alle ore 18:40 nella Sala delle Adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.-

Presiede l'adunanza il Sig. Vincenzo Parlato nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
1) SIG. VINCENZO PARLATO	SINDACO	X	
2) DOTT. VINCENZO BASTANTE	VICE SINDACO	—	X
3) SIG. IVAN DI PIETRO	ASSESSORE	X	
4) SIG. ORAZIO MAGNANO	ASSESSORE	X	
5) DOTT. GIUSEPPE MESSINA	ASSESSORE	X	
6) SIG.RA CARMELA TUCCITTO	ASSESSORE	X	
TOTALE		5	1

Con la partecipazione del segretario Comunale dr. Bartolotta Antonino Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere: il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____

NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO.

DATA 28-06-2023

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e/o la copertura finanziaria

F.to IL RESPONSABILE
RAG. DI TRAPIA CESARIA

ai sensi dell'Art.55 L.R.n.44/91:

FAVOREVOLE

CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____

NON NECESSARIO IN QUANTO DALL'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA.

DATA 28-06-2023

F.to IL RESPONSABILE
RAG. DI TRAPIA CESARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione delle eccedenze di personale – Anno 2023

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art.16 della legge 12 novembre 2011 n.183, che ha modificato l'istituto del collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici nell'intento di rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla ricognizione delle eventuali eccedenze o condizioni di soprannumero del personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
- la disposizione anzi citata, che modifica l'articolo 33 del D.lgs. n.165/2001, obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e a darne immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal novellato articolo 33 del D.lgs n. 165\ 2001, ne rispondono in via disciplinare.

Atteso che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;

Considerato che sulla base degli appositi parametri obiettivi previsti per il triennio 2023-2025, l'Ente non risulta essere strutturalmente deficitario.

Richiamata la conferenza dei servizi interna dei capi settore dell'ente, convocata con nota del segretario comunale prot. n.8549 del 26.06.2023 e tenutasi in data 28.06.2023, a seguito della quale è stato verificato non esserci eccedenze né soprannumero di personale.

Rilevato che l'organizzazione del processo gestionale nel contesto della struttura comunale, risulta conforme alla determinazione della dotazione organica complessiva vigente, senza rilevarsi situazioni di soprannumerarietà di personale, nell'ambito delle previste assegnazioni alle singole aree funzionali dell'Ente.

Visti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Visti:

- la L.R. n. 30/ 2000 e s.m.i;
- il D.lgs. n 165/01 e s.m.i;
- il D.lgs. n. 150/09 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 75/2017;

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
- l'O.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;
- lo Statuto Comunale.

Ritenuta l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

PROPONE

1. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. n° 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni, con riferimento all'anno 2023 e sulla scorta della ricognizione posta in essere dai responsabili delle P.O. dell'Ente:
 - non sono presenti dipendenti in condizioni di soprannumero;
 - non sono presenti dipendenti in condizioni di eccedenza.
2. Di dare atto che l'Ente non è tenuto ad avviare per l'anno 2023, le procedure di collocamento in disponibilità di personale.
3. Dare comunicazione della presente Delibera di ricognizione al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle OO.SS.
4. Trasmettere la presente all'Organo di Revisione Contabile per quanto di competenza.
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'art.12, c.2, della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Contabile

F.to - Sig.ra Cesaria Di Maria -

Il Sindaco

F.to Vincenzo Parlato



8218
28 GIU. 2023

COMUNE DI SORTINO
Libero Consorzio di Siracusa

OGGETTO: Analisi del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 e verifica eccedenze di personale per l'anno 2023. Verbale Conferenza dei servizi interna dei Capi Settore.

Addì ventotto giugno 2023 alle ore 15,30 e seguenti, su convocazione prot. n.8549 del 26.6.2023 del Segretario comunale, si è tenuta la conferenza dei servizi dei Responsabili dei Settori dell'Ente in merito alla verifica delle eccedenze di personale per l'anno 2023, nonché all'analisi del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025.

Il Segretario introduce l'argomento ed invita i responsabili di Settore ad intervenire in merito.

Dopo ampio confronto, i presenti danno atto che non ci sono eccedenze di personale per l'anno 2023. Per quanto attiene il fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025:

- Il Responsabile del Settore amministrativo, dott. Luciano Magnano, fa presente che nella propria posizione organizzativa, tenuto conto del carico di lavoro e dei servizi assegnati, risulta necessario integrare due unità di personale da adibire ad autista e a messo comunale;
- Il Responsabile del Settore Polizia Municipale, dott. Corrado Caruso, rileva la carenza di unità di personale adibiti al servizio esterno; ritiene indispensabile programmare l'assunzione di almeno n.3 agenti di polizia municipale;
- la Responsabile del settore "Solidarietà sociale", dott.ssa Concetta Mangiafico, fa presente l'opportunità di poter assumere nuove unità di personale in deroga al limite riconducibile alle risorse assunzionali; nella fattispecie, propone di programmare l'assunzione di n.02 assistenti sociali e di n.01 psicologo con risorse extra bilancio all'uopo previste dalla normativa vigente in materia;
- la Responsabile del settore contabile, Sig.ra Cesaria Di Maria, non rileva specifiche esigenze di incremento di personale;
- il Responsabile del settore tecnico, arch. Salvatore Virzi, rileva le criticità riconducibili ai prossimi collocamenti in pensione di diverse unità di personale; rileva la carenza di personale adibito ai servizi esterni e delle attività esterne che si potrebbero gestire in amministrazione diretta anziché esternalizzarli. Rileva, altresì, le carenze nella gestione dei servizi cimiteriali. A tal proposito propone di programmare l'assunzione di n. 02 istruttori amministrativi, n.02 istruttori tecnici, n.03 manutentori.

Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale viene sottoscritto e condiviso in modo unanime dai presenti. Al Responsabile del Settore Contabile, di concerto con il Segretario comunale e con i responsabili dei Settori dell'Ente, è demandata la competenza per la predisposizione dei conseguenti adempimenti inerenti la Deliberazione di Giunta di verifica delle eccedenze, nonché, della predisposizione della proposta del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 e dell'elenco annuale delle assunzioni 2023.

Sortino, li 28.06.2023.

- Dott. Antonino Bartolotta "Segretario Comunale"

- Dott.ssa Concetta Mangiafico "Settore Solidarietà Sociale" Concetta Mangiafico
- Sig.ra Di Maria Cesaria "Settore Contabile"; Di Maria Cesaria
- Dott. Luciano Magnano "Settore Amministrativo" Luciano Magnano
- Arch. Salvatore Virzi "Settore Tecnico" Salvatore Virzi
- Dott. Corrado Caruso "Settore Polizia Municipale" Corrado Caruso

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni riguardo al provvedimento proposto;

VISTO l'O.R.E.L. vigente nella legislazione Siciliana e il suo regolamento di attuazione;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente l'allegata proposta relativa all'argomento in oggetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

IL PRESIDENTE

F. 10 Sig. Vincenzo Parlato

L'ASSESSORE A.

F. 10 SIG. ORAZIO RAGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonino Bartolotta

DICHIARARE con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL PRESIDENTE

F. 10 Sig. Vincenzo Parlato

L'ASSESSORE A.

F. 10 SIG. ORAZIO RAGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. 10 Dott. Antonino Bartolotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line dal... 29.6.2023
1.4.LUG. 2023... al n.ro 149... registro delle pubblicazioni.*

Dalla Residenza Municipale, li... 29.6.2023

IL MESSO COMUNALE
F.to **IL MESSO COMUNALE**
Pulvirenti Sofia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Bartolotta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

*- Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il... 28.6.2023
Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.*

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, 2° comma L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Bartolotta

E' copia conforme all'originale


Dalla Residenza Municipale,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Bartolotta

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

CATEG.	PROFilo PROFESSIONALE	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	SITUAZ. AL 31/12/2023				SITUAZ. AL 31/12/2024				COSTO COMPLESSIVO (ESCL. IRAP)	PERSONALE A T.I. E F.T. IN SERVIZIO	POSTI VACANTI F.T.	POSTI OCCUPATI CON CONTRATTI A T.D.	COSTO COMPLESSIVO (ESCL. IRAP)	PERSONALE A T.I. E F.T. IN SERVIZIO	POSTI VACANTI F.T.	POSTI OCCUPATI CON CONTRATTI A T.D.	COSTO COMPLESSIVO (ESCL. IRAP)	PERSONALE A T.I. E F.T. IN SERVIZIO	POSTI VACANTI F.T.	POSTI OCCUPATI CON CONTRATTI A T.D.	COSTO COMPLESSIVO (ESCL. IRAP)																			
			PERSONALE A T.I. E F.T. IN SERVIZIO	POSTI VACANTI TI F.T.	POSTI OCCUPATI CON CONTRATTI A.T.D.	COSTO COMPLESSIVO (ESCL. IRAP)	PERSONALE A T.I. E F.T. IN SERVIZIO	POSTI VACANTI F.T.	POSTI OCCUPATI CON CONTRATTI A T.D.	COSTO COMPLESSIVO (ESCL. IRAP)																																
D	FUNZIONARIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €
D	FUNZIONARIO DIRETTIVO CONTABILE			1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €					
D	FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO			1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €					
D	INGEGNERE CAPO			1		1	- €		1		1	- €		1		1	- €		1		1		1	- €		1		1	- €		1		1	- €		1		1	- €			
D	PSICOLOGA			1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €			
D	ASSISTENTE SOCIALE		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €				
D	FUNZIONARIO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - COMANDANTE P.M.		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €		1		1	31.855,86 €				
C	ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	31	1		939.483,57 €		30	1		910.124,71 €		30	1		910.124,71 €		30	1		30	910.124,71 €		30	1		30	910.124,71 €		30	1		30	910.124,71 €		30	1	910.124,71 €				
C	ISTRUTTORI TECNICI			8			234.870,89 €		8			234.870,89 €		8			234.870,89 €		8			8	234.870,89 €		8		8	234.870,89 €		8		8	234.870,89 €		8		8	234.870,89 €				
C	ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - VIGILI URBANI			5	1		176.153,17 €		5	1		176.153,17 €		5	1		176.153,17 €		5	1		5	176.153,17 €		5	1	5	176.153,17 €		5	1		5	176.153,17 €		5	1	176.153,17 €				
B	OPERATORI ESPERTI AMMINISTRATIVI			1	1		52.244,65 €		1	1		52.244,65 €		1	1		52.244,65 €		1	1		1	52.244,65 €		1	1	1	52.244,65 €		1	1		1	52.244,65 €		1	1	52.244,65 €				
B	OPERATORI ESPERTI - ASILO NIDO	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	3			78.366,98 €		3			78.366,98 €		3			78.366,98 €		3			3	78.366,98 €		3		3	78.366,98 €		3		3	78.366,98 €		3		3	78.366,98 €					
B	OPERATORI ESPERTI TECNICI			3			78.366,98 €		3			78.366,98 €		3			78.366,98 €		3			3	78.366,98 €		3		3	78.366,98 €		3		3	78.366,98 €		3		3	78.366,98 €				
A	OPERATORI	AREA DEGLI OPERATORI	5	1		148.580,95 €		4	1		123.817,46 €		4	1		123.817,46 €		4	1		4	123.817,46 €		4	1		4	123.817,46 €		4	1		4	123.817,46 €		4	1	123.817,46 €				
A	OPERATORI - ASILO NIDO			1			24.763,49 €		1			24.763,49 €		1			24.763,49 €		1			1	24.763,49 €		1		1	24.763,49 €		1		1	24.763,49 €		1		1	24.763,49 €				
A	OPERATORI AMMINISTRATIVI			2			49.526,98 €		2			49.526,98 €		2			49.526,98 €		2			2	49.526,98 €		2		2	49.526,98 €		2		2	49.526,98 €		2		2	49.526,98 €				
A	SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	1			32.899,25 €		1			32.899,25 €		1			32.899,25 €		1			1	32.899,25 €		1		1	32.899,25 €		1		1	32.899,25 €		1		1	32.899,25 €					
		TOTALI	68	10	4	2.241.262,96 €		66	10	4	2.187.140,61 €		64	12	4	2.187.140,61 €		64	12	4	2.187.140,61 €		64	12	4	2.187.140,61 €		64	12	4	2.187.140,61 €		64	12	4	2.187.140,61 €						

IL RESPONSABILE
 DEL SETTORE ECONOMICO CONTABILE
 Dott. Antonio Di Pietro





COMUNE DI SORTINO
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

15100

- 8 NOV. 2023

Li, 08.11.2023

**Al Responsabile del Settore II°
Contabile e Servizi Economico Finanziari**

Al Segretario Generale

E p.c. Al Sig. Sindaco

All'Assessore al Bilancio

LORO SEDI

INVIATA MEZZO PEC

protocollo@pec.comune.sortino.sr.it

Oggetto: Parere Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 e piano annuale delle assunzioni. Revisione dotazione organica.

In allegato alla presente, si trasmette il parere cui in oggetto.

Cordiali Saluti

**Per il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Dott. Luigi Tricoli**

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2023 – 2025

E PIANO ANNUALE 2023

**COMUNE DI SORTINO
PROVINCIA DI SIRACUSA
L'ORGANO DI REVISIONE**

VERBALE N. 35 del 08.11.2023

Oggetto: Parere Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 e piano annuale delle assunzioni. Revisione dotazione organica.

L'anno 2023 il giorno 08 del mese di novembre l'Organo di Revisione Economico Finanziario nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 07/10/2020, composto da:

Luigi Tricoli – Presidente;
Rosa Leone – Componente;
Salvatore Barrano – Componente.

si è riunito presso la sede dell'Ente, del giorno 08.11.2023, per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta n. 21 del 18.10.2023 di deliberazione di G. C. di cui all'oggetto:

Premesso che

in data 18.10.2023 è stata trasmessa a mezzo PEC a questo Collegio, la richiesta di parere sulla nuova proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 18.10.2023, avente ad oggetto "Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 e piano annuale delle assunzioni. revisione dotazione organica", sostitutiva della proposta di delibera n. 20 del 09.10.2023;


in data 27.10.2023 con prot. n. 14616, questo Collegio ha ricevuto le comunicazioni ed i documenti richiesti con propria nota di cui al verbale n. 34 del 20.10.2023.

Dato atto che l'Ente:

- con delibera di G.C. n. 98 del 17.08.2022 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
- con delibera di C.C. n. 34 del 05.09.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024;
- con delibera di C.C. n. 49 del 11/10/2023 ha approvato il Rendiconto di gestione 2022;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;



- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al

complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”.

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

VISTI altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Preso atto che l’Ente:

- con delibera di G.C. n. 21 del 18.10.2023 ha approvato la ricognizione, per l’anno 2023, delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
- con delibera di G.C. n. 86 del 20.07.2022, è stata approvata la dotazione organica dell’Ente.
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- l’Ente ha rispettato il pareggio di bilancio (già patto di stabilità) per l’anno 2022 e si ritiene venga rispettato anche per l’anno 2023;

VISTO CHE tenendo conto dei dati aggiornati in seguito all’approvazione dell’ultimo Rendiconto di Gestione approvato dell’anno 2022, l’Ente ha un rapporto tra la spesa del personale (*impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP ex art. 2 DPCM 17/03/2020*) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2020-2021-2022), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata (anno 2022), è pari al 25,77% così determinato:

CALCOLO ENTRATE CORRENTI CONSUNTIVO ULTIMO TRIENNIO			
Annualità	2020	2021	2022
Titolo I - entrate tributarie	3.763.637,95 €	3.882.960,83 €	3.924.936,56 €
Titolo II - Trasferimenti correnti	3.177.884,46 €	2.860.982,26 €	3.266.348,30 €
Titolo III - entrate extratributarie	1.183.114,54 €	1.263.490,81 €	1.401.775,06 €

(-) Rimborsi spese per convenzione di Segreteria (SOLO ENTI CAPO CONVENZIONE)	- €	- €	- €
Totale Entrate correnti (somma precedenti)	8.124.636,95 €	8.007.433,90 €	8.593.059,92 €
CALCOLO PARAMETRO DI RIFERIMENTO			
Media entrate correnti ultimi tre anni (A)	8.241.710,26 €		
Fondo debiti di dubbia esigibilità di parte corrente da bilancio di previsione ultima Annualità del triennio (2022) (B)	459.404,00 €		
Media entrate correnti al netto del FCDE (C= A-B)	7.782.306,26 €		
SPESA PERSONALE (macroaggregato 1.01) da consuntivo 2022, AL NETTO DELL'IRAP (comprensivo del Segretario Comunale già previsto nel macroaggregato 1.01 e dei buoni pasto) (D)	2.005.556,29 €		
	RAPPORTO (D/C)		
	25,77%		

VISTO che:

- il rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti al netto del FCDE è del 25,77%, ovvero è inferiore al "valore soglia di massima spesa del personale di rientro della maggiore spesa del personale" del 30,90% (art. 6, comma 1, Tab.3) e, soprattutto, rientra nel "valori soglia di massima spesa del personale" previsto dall'art. 4, comma 1, Tab. 1, che per il Comune di Sortino è pari al 26,90%; pertanto, rientrando nella suddetta fattispecie, ai sensi dell'art. 4, comma 2;

Considerato che al fine del calcolo dei valori soglia di cui all'art. 33 del Dl. 34/2019 e dei parametri di cui al Dl 17 marzo 2020, come specificato negli schemi allegati alla proposta di deliberazione, l'Ente:

- o ha conseguito nel triennio 2020/2022 (esercizi con rendiconti approvati) una media delle entrate correnti al netto del FCDE, pari ad € 7.782.306,26;
- o la spesa del personale da ultimo rendiconto approvato (anno 2022) è pari ad € 2.005.556,29;
- o l'Ente ha un "valore soglia" pari al 25,77% , inferiori quindi al valore soglia di massima spesa del personale, prevista dall'art.4 comma 1 tab.1 che è pari al 26,90%;

Preso atto che

- ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 17/3/2020 "a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"

- ai sensi dell'art. 6 c. 1 del citato DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento"

CONSIDERATO che dal prospetto relativo alle cessazioni di personale avvenute e previste per gli anni 2022-2025 si evincono i seguenti risparmi:

Anno 2022 - n. 4 pensionamenti, di cui: n. 1 Cat. C, n. 1 Cat. B e n. 2 Cat. A, per un risparmio di € 105.008,17 al netto dell'IRAP ai sensi dell'art. 2 del DPCM 17/03/2020;

Anno 2023 - sono previsti fino al 31 Dicembre in totale n. 5 pensionamenti, di cui: n. 2 Cat. C, n. 1 Cat. B e n. 2 Cat. A, per un risparmio di € 134.367,03 al netto dell'IRAP ai sensi dell'art. 2 del DPCM 17/03/2020;

Anno 2024 e anno 2025 sono previsti n. 4 pensionamenti, di cui: n. 1 Cat. C e n. 3 Cat. A, per un risparmio di € 103.649,33 al netto dell'IRAP ai sensi dell'art. 2 del DPCM 17/03/2020;

Visto il costo indicato a carico del Bilancio Comunale relativo alla spesa per le assunzioni previste:

Media entrate correnti ultimi tre anni 2020-2022 (A)	8.241.710,26 €
Fondo debiti di dubbia esigibilità di parte corrente da bilancio di previsione ultima annualità del triennio (2022) (B)	459.404,00 €
Media entrate correnti al netto del FCDE (C = A-B)	7.782.306,26 €
SPESA PERSONALE (macroaggregato 1.01) da consuntivo 2022, AL NETTO DELL'IRAP (comprensivo del Segretario Comunale già previsto nel macroaggregato 1.01 e dei buoni pasto) (D)	2.005.556,29 €
RISPARMIO DI SPESA PERSONALE IN PENSIONE DAL 2022 AL 2025 (E)	343.024,53 €
TOTALE SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A T.I. (F), di cui:	91.675,54 €
<i>Istr. Direttivo Contabile/Amministrativo -Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Cat. D)</i>	31.378,37 €
<i>Assistente Sociale -Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Cat. D)</i>	31.378,37 €
<i>Istruttore e Amm.vo Vigile Urbano (ex Cat. C)</i>	28.918,80 €
RAPPORTO ((D-E+F)/C)	22,54%

accertato che

- dal confronto tra i risparmi da cessazioni e i costi connessi alle nuove assunzioni vengono rispettate le capacità assunzionali di cui al DM 17/3/2020, in quanto la spesa per le nuove assunzioni è minore dell'importo del risparmio di spesa da cessazioni, quindi nei limiti del turn-over accertato;

Considerato che l'Ente ha la necessità di procedere all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 individuando, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali che possono essere così di seguito dettagliate:

A) Contenimento della spesa di personale:

- l'art. 1 comma 557-*quater* della L. 296/2006, (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-*ter*, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- la deliberazione della sezione autonomie Corte Conti n. 25/2014 che ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico.

B) facoltà assunzionale a tempo indeterminato:

- il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato dei comuni"*;

CONSIDERATO le esigenze emerse relative al fabbisogno di personale necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, con particolare riferimento alla programmazione relativa all'anno 2023/2025, anche alla luce della necessità di sopperire ai vuoti di organico sopravvenuti all'ingente numero di dipendenti collocati in quiescenza;

PRESO ATTO che l'ente intende procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, come appresso elencate:

ANNO 2023

Cat.	Profilo Professionale	Posti da ricoprire	Tipo Contratto	Modalità Assunzione
D	Istruttore Direttivo Contabile- Area dei Funzionari ed dell'Elevata Qualificazione	1	A tempo pieno ed indeterminato	Bando di concorso ad evidenza pubblica
D	Assistente Sociale	1	A tempo pieno ed indeterminato	Stabilizzazione ex art. 20, c. 1 lett. c), D.l.gs. n. 75/2017
e	Istruttore Amm.vo M.ile urbano	1	A tempo pieno ed indeterminato	Bando di concorso ad evidenza pubblica
TOTALE		3		

ANNO 2024

Cat.	Profilo Professionale	Posti da ricoprire	Tipo Contratto	Modalità Assunzione

D	Istruttore Direttivo Tecnico -Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	A tempo pieno e determinato	Proroga incarico ex art. 110 TUEL
D	Psicologo -Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	A tempo pieno e determinato	Proroga incarico ex art. 110 TUEL
D	Istruttore Direttivo P.M -Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	A tempo pieno e determinato	Proroga incarico ex art. 110 TUEL
	TOTALE	3		

ANNO 2025 - NESSUNA ASSUNZIONE

VISTO che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2011, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, l'Ente non presenta condizioni di eccedenza di personale e non deve avviare le procedure per il collocamento in disponibilità, ovvero per la dichiarazione di esubero di personale per l'anno 2023 (Delibera di G.M. n 62 del 28.06.2023, e Verbale della Conferenza dei Servizi dal quale si evince che non vi sono condizioni di eccedenza, ma la necessità di provvedere a diverse assunzioni in tutti i Settori in conseguenza dei numerosi pensionamenti verificatisi):

A c c e r t a

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. e i parametri del DM 17 marzo 2020;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e che l'assunzione delle unità previste nella proposta di deliberazione garantisce l'obbligo di contenimento della spesa per il personale nel tetto della media del triennio 2011/2013 pari ad € 3.542.655,11;
- gli obiettivi imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio e gli obiettivi di saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1 del 232/2016 e non risulta strutturalmente deficitario;
- la spesa da consuntivo dell'anno 2022 pari ad € 2.005.556,29, è minore della spesa media del triennio 2011/2013 pari ad € 2.895.047,42, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014.

R A M M E N D A

che l'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, aggiunto dalla L. di conversione 7 agosto 2016, n. 160 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi dati, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e

di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo."

In conclusione,

Visto

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la dichiarazione di certificazione del Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria che la programmazione del fabbisogno di personale è compatibile con le disponibilità di bilancio dell'Ente e che troverà copertura finanziaria nel redigendo bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 75/2017 e le circolari del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, ed il decreto attuativo del 17 Marzo 2020 recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*";
- la Circolare del 13/05/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- la Circolare del 08/06/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;
- lo Statuto Comunale;

il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 18.10.2023 , avente ad oggetto " Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 e piano annuale delle assunzioni - revisione dotazione organica".

INVITA

l'Ente


- ✓ a trasmettere la deliberazione alle Rappresentanze Sindacali, Aziendali e Territoriali;
- ✓ ad effettuare una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio, oltre che del rispetto di quanto disposto dall'art.9, comma 1-quinquies, del D.L. n.113/2016

convertito in legge 160/2016, il quale sancisce che i comuni non possono assumere in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione, del Rendiconto e del Bilancio Consolidato.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

Dott. Luigi Tricoli

Presidente




Dott.ssa Rosa Leone

Componente



Dott. Salvatore Barrano

Componente



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line dal 1.0. NOV. 2023...
25 NOV. 2023... al n.ro 1577 registro delle pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li... 1.0. NOV. 2023

IL MESSO COMUNALE
F.to CARBARA NELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Bartolotta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il... 8-11-2023.....
- Decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, 2° comma L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Bartolotta

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Bartolotta